



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 44 DEL 09/06/2022

Settore proponente: Area Tecnica

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'USO DI ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI E NON STRETTAMENTE NECESSARI AL CONSUMO UMANO.

Il Sindaco

VISTA la nota pervenuta a questo ente in data 01/06/2022 (prot. n. 6524), con la quale la Società Medio Chiampo S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione l'emissione di una Ordinanza Sindacale per la limitazione dell'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli strettamente necessari al consumo umano, stante il protrarsi della scarsità di precipitazioni piovose, al fine di garantire il giusto approvvigionamento idrico e contenere il generale abbassamento dei livelli d'acqua nelle vasche di accumulo delle rete acquedottistica pubblica;

RICORDATO che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario ed imprescindibile, poiché trattasi di bene pubblico ed esauribile, e il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e a limitazione in presenza di speciali motivi di pubblico interesse;

RICHIAMATO l'art. 98 del d.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In merito al risparmio idrico, nonché l'art. 144, comma 4 del medesimo decreto il quale dispone che “ *Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità*”;

RITENUTO di procedere con specifico atto alla limitazione dell'utilizzo dell'acqua, così da garantire, in via prioritaria, l'uso ai fini potabili della risorsa, vietando pertanto quello per fini diversi;

VISTI il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”, la legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificata ed integrata dal decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

ORDINA

nell'intero territorio comunale, con decorrenza immediata a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, LA LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PER USI STRETTAMENTE NECESSARI AL CONSUMO UMANO, fino alla revoca della presente.

In particolare, è vietato il prelievo e il consumo dell'acqua del pubblico acquedotto per:

- l'irrigazione e l'annaffiatura del verde privato (orti e giardini) e pubblico (impianti sportivi compresi). L'irrigazione sarà permessa tra le ore 23:00 e le ore 6:00 (si raccomanda il rigoroso rispetto degli orari);
- il lavaggio di aree, cortili e piazzali;
- il lavaggio di autoveicoli e di altri veicoli a motore con sistemi domestici, al di fuori degli impianti autorizzati e di coloro che impieghino l'acqua come elemento indispensabile per la propria attività;



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

- il riempimento di piscine, di qualsiasi dimensione, e delle fontane ornamentali (il funzionamento delle fontane pubbliche o private è consentito solo se dotate di apparecchiature per il ricircolo dell'acqua, e il funzionamento delle fontanelle è consentito solo se dotate di rubinetto d'arresto);
- **tutti gli usi diversi da quello igienico, alimentare.**

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al risparmio di acqua, al fine di limitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di carenza idrica / irregolarità nella fornitura;

AVVERTE

La presente ordinanza verrà revocata non appena la situazione lo consentirà.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici di igiene urbana e sicurezza (VV.FF.) ed i soggetti economici che impieghino l'acqua come elemento indispensabile per la propria attività.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 7 bis del d.lgs 267/2000 w ss.mm.ii.: SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 25,00 ad € 500,00 fatti salvi, nei casi più gravi o nei casi di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale).

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente ed alle bacheche pubbliche, perchè tutti ne possano prendere visione e conoscenza.

Il personale in servizio della Polizia Locale è incaricato del controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Il Sindaco

MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)